



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO “GARANZIE E CREDITO”

(decreto legge 8 aprile 2020, n. 23)

Decreto legge 8 aprile 2020, n.23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Gazzetta Ufficiale n.94 dell'8 aprile 2020)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	3
1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso garanzie Sace (art. 1).....	3
2. Sottoscrizione contratti bancari e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)	4
3. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)	5
4. Fondo di solidarietà prima casa, c.d. Fondo Gasparrini (art. 12).....	5
5. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13, commi 1-7 e 10-13).....	6
6. Operatori di microcredito (art. 13, commi 8-9)	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	10
1. Disposizioni in materia di lavoro (art. 41)	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	10
1. Divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34).....	10
2. Pin Inps (art. 35).....	10
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI.....	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	12
1. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)	12
2. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)	12
3. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)	12
4. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)	12
5. Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)	13
6. Termini agevolazioni prima casa (art. 24)	13
7. Assistenza fiscale a distanza (art. 25).....	13
8. Semplificazioni versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26).....	14
9. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)	14
10. Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (art. 28)	14
11. Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29).....	15
12. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30).....	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA.....	15

1. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 5)	15
2. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6)	16
3. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)	16
4. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8).....	17
5. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)	17
6. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10).....	18
7. Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (art. 15)	18
8. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (art. 16).....	19
9. Obblighi di comunicazione alla Consob di partecipazioni rilevanti (art. 17).....	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI	19
1. Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2)	19
2. SACE S.p.A. (art. 3).....	21
3. Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 31).....	21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI	22
1. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36).....	22
2. Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (art. 37)	22
DISPOSIZIONI VARIE.....	22
1. Proroga organi e rendiconti (art. 33)	22
2. Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38, comma 5).....	23

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso garanzie Sace (art. 1)

Fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze dell'epidemia, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Gli impegni assunti da SACE non potranno superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi dovranno essere destinati a supporto di piccole e medie imprese, nonché dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.

Le garanzie SACE sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non presentava esposizioni deteriorate, secondo le definizioni previste dalla normativa europea;
- l'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - ✓ 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato, ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
 - ✓ il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
 - ✓ qualora l'impresa abbia avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
- la garanzia copre il:
 - ✓ 90% dell'importo del finanziamento, per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - ✓ 80% dell'importo del finanziamento, per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
 - ✓ 70% dell'importo del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - ✓ per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

- ✓ per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio per i soggetti finanziatori;
- la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- le commissioni bancarie devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la seguente procedura:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, questi trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE che processa la richiesta, verificando l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e finanze.

2. Sottoscrizione contratti bancari e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

L'articolo è finalizzato ad assicurare, nella fase emergenziale, la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste in via ordinaria.

La norma tiene conto del fatto che la clientela al dettaglio non sempre è in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza. Pertanto si prevede che il consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (purché accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), soddisfi sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sia l'efficacia probatoria dell'art. 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1-

bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario, sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

3. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

Viene stabilito che sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto in commento. Analoga sospensione viene prevista per ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. In questo caso, il titolo continua ad essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.

Nell'ipotesi di difetto di provvista, invece, la sospensione varrà anche per il traente, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto, non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

4. Fondo di solidarietà prima casa, c.d. Fondo Gasparrini (art. 12)

Il Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Con l'art. 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l'ammissione ai benefici del Fondo è stata estesa, per un periodo di 9 mesi, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019.

Con la nuova disposizione, viene specificato che, ai fini di tale misura, per lavoratori autonomi si intendono i soggetti di cui all'art. 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020. Tale norma fa riferimento ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

A differenza del dettato normativo, la relazione tecnica del provvedimento esplicita invece la volontà di consentire l'accesso al fondo anche da parte di ditte individuali e artigiani. Si è già evidenziato il profilo rappresentando la necessità di un intervento correttivo.

Viene inoltre previsto che per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento, l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà prima casa, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

5. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13, commi 1-7 e 10-13)

Il nuovo decreto ripropone, integrandoli e modificandoli, i contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") che, per questo motivo, viene espressamente abrogato dal comma 12, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 1 prevede, fino al 31 dicembre 2020, alcune misure che derogano alle vigenti disposizioni operative del Fondo, quali:

- la gratuità della garanzia del Fondo e, laddove non diversamente specificato, l'innalzamento delle coperture all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione rilasciata a Confidi o ad altri fondi di garanzia;
- l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta - anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo - al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale di tali operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - ✓ il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - ✓ il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - ✓ il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
- per le operazioni finanziarie con caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, l'innalzamento - anche con il concorso delle sezioni speciali del Fondo - della percentuale massima di riassicurazione dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia al 100%, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% del finanziamento e che non

sia previsto il pagamento di un premio per la remunerazione del rischio di credito assunto. In attesa della necessaria autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali di copertura sono incrementate all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;

- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanzia per almeno il 10% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In questo caso, la copertura della garanzia del Fondo viene incrementata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% del finanziamento;
- l'estensione automatica della garanzia del Fondo per le operazioni, già garantite dal Fondo stesso, per le quali banche o intermediari hanno accordato, anche di propria iniziativa, l'allungamento della scadenza del finanziamento o la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, in connessione all'emergenza coronavirus;
- l'esclusione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. In ogni caso, il Fondo effettuerà una valutazione economico-finanziaria sulla probabilità di inadempimento dell'impresa beneficiaria per determinare la misura del proprio accantonamento;
- l'ammissione alla garanzia del Fondo anche per imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni "deteriorate" (vale a dire classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come "sofferenze";
- L'ammissione alla garanzia del Fondo anche per imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, la banca abbia la ragionevole convinzione della possibilità del rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
- l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico - alberghiero e delle attività immobiliari;
- a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia, la possibilità di accrescere del 50 per cento lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;
- la copertura del Fondo al 100%, sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti non superiori a 25.000 euro a favore di piccole e medie

imprese e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (partite IVA), che autocertifichino ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 che la propria attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In considerazione della copertura pubblica totale, può essere previsto un tasso di interesse, in caso di garanzia diretta, o una premio di garanzia, in caso di riassicurazione, che escluda la componente di copertura del rischio di credito e che, quindi, prenda in considerazione esclusivamente i soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione. In entrambi i casi, viene comunque posto un limite massimo fissato attraverso un calcolo che ha come base di partenza il tasso di Rendistato. L'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il testo della norma prevede che soggetto finanziatore eroghi il finanziamento garantito, previa verifica formale del possesso dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, senza attendere il termine dell'istruttoria del Fondo stesso;

- la possibilità, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro che la garanzia del 90% rilasciata dal Fondo venga integrata da un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario;
- l'aumento fino a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa e l'ammissione alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Regioni, dei Comuni, degli enti locali, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- la sospensione per 3 mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Il comma 2 interviene sull'operatività per portafogli del Fondo stabilendo, in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo stesso, semplificazioni nel suo funzionamento e potenziandone l'efficacia in termini di ampliamento operativo per favorirne un maggior utilizzo da parte dei soggetti finanziatori. Si segnala che, fra gli altri interventi, viene disposto anche che i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R)).

Il comma 3 stabilisce che viene meno dal 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R), laddove prevista. Tale termine era precedentemente fissato al 31 dicembre 2020.

Il comma 4 prevede che sia necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione Europea, affinché la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, possa essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

Il comma 5 prevede semplificazioni nel funzionamento operativo del Fondo in relazione alla documentazione antimafia che l'impresa beneficiaria deve produrre in fase di richiesta di garanzia. Il finanziamento potrà essere erogato anche prima di disporre della documentazione.

Il comma 6, invece, è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.).

Il comma 7 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi limitate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché ai portafogli di minibond.

Il comma 11 estende le misure precedenti, qualora compatibili, ai settori dell'agricoltura e della pesca, con relativo finanziamento del Fondo ISMEA, pari a 100 milioni di euro.

Il comma 13 prevede che alla copertura degli oneri previsti dall'articolo in commento, a cui sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'art. 49 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e mediante riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6 dello stesso decreto.

6. Operatori di microcredito (art. 13, commi 8-9)

Il comma 8 dell'articolo 13 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano - a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento - della garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti ricevuti da banche e intermediari finanziari. Tali finanziamenti devono essere necessariamente finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di prestiti di microcredito in favore dei beneficiari definiti dall'art. 111 del TUB e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni, società cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa).

Se gli operatori di microcredito sono nuove imprese, costituite o che hanno iniziato ad operare nei tre anni antecedenti la richiesta della garanzia al Fondo e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, beneficiano della garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito.

Infine il comma 9, attraverso una modifica dell'art. 111, comma 1, lett. a) del Testo unico bancario, eleva l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dagli operatori di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Disposizioni in materia di lavoro (art. 41)

La disposizione amplia la platea dei destinatari sia del Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (cd. CIGO) e dell'Assegno Ordinario (cd. FIS) ex art. 19, D.L. n. 18/2020, sia della Cassa Integrazione in Deroga (cd. CIGD) ex art. 22, D.L. n. 18/2020, estendendo i trattamenti ivi previsti anche ai lavoratori assunti dalla data del 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Inoltre, viene prevista l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande di CIGD da presentare alle Regioni o alle Province Autonome.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34)

Con l'articolo in esame, viene chiarito che l'indennità prevista dall'articolo 44 del DL. 18/2020 è riconosciuta in favore di professionisti che risultino iscritti, in via esclusiva, alle casse professionali e che non siano titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia.

2. Pin Inps (art. 35)

In via temporanea, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps) acquisendo con modalità telematica tutti i dati identificativi del richiedente. Resta ferma la verifica con riconoscimento diretto, a conclusione dello stato di emergenza.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista -art. 18 - la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti relativi all'IVA.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, **inferiori a 50 milioni di euro**, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

La medesima sospensione viene prevista anche per quei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro**, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del **50%**, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sopra illustrati, sono altresì **sospesi per gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, viene prevista la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **33%** nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Resta ferma l'applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile o al 31 maggio 2020, già prevista dai precedenti decreti (art. 8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020), con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all'articolo in esame.

In particolare, ricordiamo, che dalla lettura integrata delle citate disposizioni sono sospesi in favore dei soggetti in esame i termini relativi a:

- a) versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600; **in scadenza entro il 30 aprile 2020;**
- b) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto **in scadenza nel mese di marzo 2020;**
- c) i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail **in scadenza entro il 30 aprile 2020.**

I versamenti di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Analogamente, per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

La norma prevede, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali, ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi o compensi, rispetto al periodo d'imposta precedente, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)

In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il precedente decreto "Cura Italia" - decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - ha previsto il non assoggettamento alle ritenute d'acconto - sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari - dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Ora, l'articolo in esame estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d'acconto, spostando il predetto ultimo termine del 31 marzo al **31 maggio 2020**

La norma modifica anche la data per l'effettuazione dei versamenti: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta agevolazione, devono effettuare il versamento delle ritenute d'acconto in una unica soluzione entro il **31 luglio 2020** (e non più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, viene prevista la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

Nello specifico, viene stabilito che, solo per il periodo d'imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi previsti per il caso di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute, nell'ipotesi in cui l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

3. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60 del decreto "Cura Italia"), si considerano regolarmente effettuati - dunque senza il pagamento di sanzioni e interessi - se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

4. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per

compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, viene differito al **30 aprile** il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il medesimo termine del **30 aprile 2020**.

5. Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)

Al fine di evitare accessi, da parte di contribuenti, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione della situazione connessa all'emergenza sanitaria in atto, viene prorogato, fino al 30 giugno 2020, la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020.

6. Termini agevolazioni prima casa (art. 24)

In considerazione della difficoltà legate alla conclusione delle compravendite immobiliari e agli spostamenti delle persone, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, viene disposta la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.¹

E', inoltre, sospeso, per il medesimo periodo, anche il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d'imposta.

7. Assistenza fiscale a distanza (art. 25)

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, per i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione dell'adempimento al termine dello stato di emergenza.

In particolare, viene consentito che i CAAF e i professionisti abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche, acquisendo la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa,

¹ In particolare, la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel *cloud* dell'intermediario.

8. Semplificazioni versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

La norma modifica l'articolo 17 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo che, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

9. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)

Con la disposizione in esame vengono neutralizzati gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Occorre ricordare, infatti, che le attuali regole fiscali impediscono che, alla suddetta tipologia di farmaci, possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa.

10. Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (art. 28)

L'articolo in esame modifica la disciplina prevista dall'art. 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 , in materia di utili distribuiti a società semplici.

In particolare, le modifiche sono volte a:

- ricomprendere, nell'ambito di applicazione della disciplina in parola, gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva, previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice.

11. Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29)

Al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, viene previsto l'obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Viene, inoltre, prevista la possibilità, per gli Uffici giudiziari, di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

12. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30)

La disposizione in esame estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del decreto "Cura Italia"), includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Vengono ricompresi nell'agevolazione anche i detersivi mani e i disinfettanti.

Il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

1. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 5)

A seguito delle ripercussioni economiche e finanziarie, legate all'emergenza sanitaria in corso, con l'articolo in esame viene disposto il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), al 1° settembre 2021.

Al riguardo, giova osservare che il sistema dell'allerta è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche. In tal senso è possibile attuare strumenti gestionali predittivi di un possibile stato di crisi, anche basato su indicatori e indici di natura economico, patrimoniale e finanziaria.

Appare evidente che in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima crisi economica, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

In tale quadro di riferimento, la Confederazione si è fatta promotrice nelle idonee sedi istituzionali di azioni che hanno portato, in una prima fase, al differimento del sistema di allerta e successivamente al differimento di un anno dell'entrata in vigore dell'intero impianto normativo del codice. Resta salvo quanto previsto dall'art. 389, comma 2, del decreto legislativo n. 14/2019, che – si ricorda – ha disposto l'entrata in vigore al 16 marzo 2019 di

alcune disposizioni di attuazione e coordinamento, di modifica del codice civile e in materia di garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire (tra le modifiche del codice civile già entrate in vigore si evidenzia il nuovo art. 2086 c.c. sull'obbligo per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati alla natura e alle dimensioni di impresa).

La proroga di un anno dell'entrata in vigore del Codice, consentirà, alla nuova disciplina di operare auspicabilmente in un contesto economico stabile, quale presupposto di efficace applicazione del Codice anche in armonia con la emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.²

2. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6)

Per evitare che le perdite di capitale dovute alla crisi da Covid-19 influiscano sul futuro andamento economico delle società, la disposizione in esame prevede la sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi previsti in tema di riduzione del capitale sociale.

Tale sospensione si applica alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 31 dicembre 2020.

La norma, in particolare, dispone la temporanea inapplicabilità degli articoli 2446, commi 2 e 3 c.c., 2447 c.c., 2482 bis, commi 4, 5 e 6 c.c. e 2482 ter. c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

In particolare, la disposizione in esame determina, con riferimento all'articolo 2446, commi 2 e 3 c.c., per le società per azioni, e all'art. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 c.c., per le società a responsabilità limitata, l'assenza dell'obbligo di porre in essere specifici atti prodromici alla riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite che non siano state ridotte a meno di un terzo entro l'esercizio successivo, con conseguente inapplicabilità della responsabilità per gestione non conservativa da parte degli amministratori e dell'organo di controllo.

3. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

La situazione anomala che si è determinata a seguito della dell'epidemia di COVID-19 non consente di poter esprimere, in sede di redazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, una valutazione delle voci nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Per la rappresentazione di un fedele quadro contabile, si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci 2020 una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva in sede di valutazione.

² In particolare, con riferimento alle imprese rappresentate e più in generale per le PMI, la Direttiva nel "considerando" 17 chiarisce la sua finalità di favorire strumenti di protezione per le imprese di minori dimensioni che hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni. Viene osservato che le PMI, specialmente quando versano in difficoltà finanziarie, spesso non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti e disponibili. Al fine di aiutare tali soggetti la Direttiva invita alla predisposizione di strumenti di allerta precoce per segnalare ai debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a disposizione delle PMI per l'assunzione di esperti.

Al fine di fornire una valutazione nella prospettiva di continuità, il dato temporale di riferimento, viene collegato alla situazione contabile relativa all'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e, cioè, alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto "Cura Italia", che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

4. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, viene disposta la temporanea disapplicazione del principio di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, di cui agli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del Codice Civile, in favore delle stesse imprese.

La *ratio* dei predetti articoli, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, tesi, cioè, a generare un maggior indebitamento dell'impresa in modo da stimolare investimento in capitale di rischio da parte degli stessi soci.

Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2020.

5. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)

L'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. In sintesi:

- 1) proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del Tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020;
- 2) possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
- 3) possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo; da presentare a mezzo memoria sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;

- 4) dilatazione, sino a novanta giorni, accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni in esame sono sottese alla preponderante esigenza di conferire la più ampia possibilità di salvataggio dell'impresa, e presuppongono la presentazione di una istanza che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica.

6. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

Data la situazione di crisi economica indotta dalle stringenti misure di contenimento del contagio da Covid 19, è risultato indispensabile, per un periodo di tempo limitato (ossia dal 9 marzo al 30 giugno 2020), sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza.

Al riguardo, è stata introdotta una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese anche più strutturate, in favore delle quali viene mantenuto il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Viene invece contemplata un'unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

7. Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (art. 15)

La norma in esame modifica la disciplina dettata dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del D.L. n.105 del 2019, concernente modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

In particolare, al fine di proteggere assets strategici di rilievo nazionale, viene previsto che sono soggetti a notifica, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

In particolare, sono soggetti all'obbligo di notifica:

- le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del 52 regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
- gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui

partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.

8. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (art. 16)

La norma in esame dispone alcune modifiche alla disciplina dettata dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, concernente disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Nello specifico, viene previsto che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica preventiva alla Presidenza del Consiglio di operazioni straordinarie, quest'ultima può avviare il procedimento per l'eventuale esercizio dei poteri inerenti all'imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, al veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione dell'impresa strategica, aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda etc., opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano etc..

Il nuovo articolo attribuisce, nel caso di violazione degli obblighi di notifica, la possibilità alla Presidenza del Consiglio di adottare poteri speciali anche nel settore nei settori delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

9. Obblighi di comunicazione alla Consob di partecipazioni rilevanti (art. 17)

Con una modifica all'art. 120 del Testo unico della finanza, la CONSOB viene autorizzata a prevedere, per i casi di acquisto di partecipazioni pari o superiori al 5 per cento del capitale per società quotate ad azionariato particolarmente diffuso, l'obbligo per l'investitore di dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

Ciò in relazione ad esigenze di tutela degli investitori, nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

1. Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2)

L'articolo definisce le modifiche necessarie a consentire l'operatività e la gestione della liquidità descritta nell'art. 1 da parte di SACE.

La disposizione modifica come segue l'art. 6 (rubricato "Trasformazione della SACE in società per azioni") del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003:

a) Comma 9 - in aggiunta al testo esistente, si definisce che SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;

b) i commi dal 9-bis al 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

- 9-bis - SACE assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa UE (di cui al comma 9) in misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascuno degli impegni; il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato senza vincolo di solidarietà. I limiti cumulati di assunzione impegni da parte di SACE e MEF per conto dello Stato sono definiti dalla legge di bilancio sulla base del piano deliberato dal Comitato di cui al comma 9 sexies (v. dopo) e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- 9-ter - SACE rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato; il rilascio delle stesse riguardanti operazioni di settori strategici e per operazioni con Paesi strategici per l'economia italiana, è preventivamente autorizzato con decreto del MEF dopo aver sentito il Comitato di cui al comma 9-sexies;
- 9-quater - a partire dal 2020 viene istituito un fondo a copertura dei sopraccitati impegni assunti dallo Stato, nello stato di previsione del MEF. Il fondo è alimentato con i premi riscossi per conto del MEF da SACE, che ne ha quindi la gestione;
- 9-quinquies - sono definite in dettaglio le attività operative di SACE così come disciplinate da una convenzione fra MEF e SACE di durata decennale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica: attività istruttoria, procedure rilascio garanzie, gestione degli impegni in essere, pagamento indennizzo, etc.;
- 9-sexies - viene istituito presso il MEF il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è co-presieduto dal Direttore Generale del Tesoro e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ulteriori sei membri, con relativi supplenti, con diritto di voto nominati con decreto del MEF, sulla base delle designazioni effettuate da MEF, MAECI, MISE, DIFESA, INTERNI e MIPAAF. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno;
- 9-septies - compito del Comitato di cui al comma 9-sexies e su proposta di SACE, è deliberare il piano annuale di attività (di cui al comma 9-bis) che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del MEF ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF");
- 9-octies - in aggiunta a quanto previsto al comma precedente, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione esprime il parere di competenza per l'autorizzazione delle garanzie e coperture assicurative da rilasciarsi con decreto MEF su istanza di SACE (v.comma 9-ter);

c) viene inserito il comma 14-bis con il quale SACE, con finalità di sostegno e rilancio dell'economia, viene abilitata a rilasciare a condizioni di mercato garanzie - ivi incluse controgaranzie verso i confidi - in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e

internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Ciò, per favorire la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi. A fronte degli impegni assunti per tale finalità a SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, saranno definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE di tali garanzie e saranno altresì individuate le attività che SACE svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo prevede anche il rilascio della garanzia dello Stato per alcune operazioni nel settore crocieristico specificamente indicate in una tabella allegata al decreto. Inoltre, per lo stesso settore, il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 viene autorizzato a rilasciare ulteriori garanzie dello Stato in favore di SACE entro limiti predefiniti.

Inoltre, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, SACE è tenuta a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione delle nuove disposizioni, al fine di valutarne l'impiego per il sostegno alle imprese.

Con specifico riferimento al settore delle navi da crociera, il comma 4 riconosce la garanzia dello Stato ad alcune operazioni nel settore, elencate nell'allegato al decreto in oggetto, consistenti in:

- commesse già autorizzate con delibera CIPE n. 75/2019;
- commesse autorizzabili alla luce della medesima delibera CIPE;
- ulteriori commesse deliberate dal SACE S.p.A. entro la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, per un valore massimo di non oltre 2,6 miliardi di euro.

Viene, poi, conseguentemente abrogato l'art. 53 del decreto legge n. 18/2020, che interveniva in maniera più limitata sulla medesima materia.

2. SACE S.p.A. (art. 3)

La disposizione è relativa alla governance di SACE e descrive le procedure di *definizione delle strategie industriali e commerciali* concordate fra SACE S.p.A. e CDP S.p.A., della quale continua a fare parte, al fine di aumentare le sinergie di gruppo per rendere più efficace il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia.

Si evidenzia in particolare, al comma 2, la lettera e): si dispone che SACE consulti sia il MEF che il MAECI per quanto attiene alle decisioni aziendali rilevanti, al fine di attuare efficacemente le misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

Vengono confermati al comma 3 i poteri del MAECI nei confronti di Simest S.p.A, altro gruppo di CDP, ex art.2, comma 10 del Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132 del 18 novembre 2019.

3. Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 31)

Viene sostituito l'articolo 70 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevedendo, tra l'altro, misure finalizzate all'incremento delle risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia in considerazione del rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli

aeroporti e in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del "Coronavirus", alla Brexit, all'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, etc.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

1. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36)

Le disposizioni in oggetto prorogano fino all'11 maggio 2020 il termine originariamente previsto dall'art. 83 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (15 aprile) di sospensione di qualsiasi atto relativo ai processi civili e penali nonché il rinvio d'ufficio ad una data successiva (al 12 maggio) di tutte le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Tale proroga si applica anche alle procedure di mediazione, ai procedimenti di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti presso le commissioni tributarie e la magistratura militare ed a tutte le funzioni e le attività della Corte dei conti.

Diversamente, la proroga in oggetto non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini di durata massima di custodia cautelare scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio.

In relazione ai processi amministrativi, viene prorogato il periodo di sospensione (dal 16 aprile) fino al 3 maggio esclusivamente dei termini di notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei ricorsi relativi ai procedimenti cautelari.

I responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti a predisporre le misure di sicurezza igienico-sanitarie finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica relativamente allo svolgimento delle attività nei rispettivi uffici, a decorrere dalla nuova scadenza del 12 maggio, secondo le modalità previste dal comma 6 del richiamato art. 83.

2. Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (art. 37)

L'articolo in oggetto conferma la sospensione di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali) relativi ai procedimenti amministrativi per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020**. (termine che viene quindi prorogato di un mese rispetto all'originaria previsione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Proroga organi e rendiconti (art. 33)

La disposizione stabilisce che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, gli enti e gli organismi pubblici ricompresi nell'elenco che l'ISTAT diffonde ogni anno – con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni e con esclusione delle Società - che nel periodo dell'emergenza (1 febbraio- 31 luglio 2020) avrebbero dovuto procedere al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, scaduti per termine di durata, i termini di *prorogatio* dei medesimi organi, ordinariamente fissati in 45 giorni, sono ulteriormente prorogati fino alla fine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla ricomposizione degli organi scaduti.

Nel caso i suddetti enti ed organismi siano a base associativa, possono sospendere, fino al 31 luglio, le procedure di rinnovo elettorali anche in corso con contestuale proroga degli organi.

Tra gli enti ed organismi coinvolti rientrano:

- gli enti produttori di servizi economici (es. ICE, ANAS, ENIT, CONSIP);
- le Autorità amministrative indipendenti;
- gli enti a struttura associativa (es. ANCI, Unioncamere);
- le ASL;
- le CCIAA.

Si ritiene che nella categoria degli enti pubblici a base associativa possa rientrare anche la fondazione Enasarco.

L'articolo prevede inoltre che, limitatamente all'anno in corso, il termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare esclusivamente pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto, è prorogato fino al termine dello stato di emergenza.

Infine, il comma 3 inserisce la lettera c-bis), all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, per effetto della quale vengono inseriti, tra gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile anche i rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare disposti dal Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183 del 16 aprile 1987.

2. Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38, comma 5)

Con la disposizione in esame si consente alle Regioni di impegnare il 20% dei fondi ripartiti ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019), per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri per valutare a distanza la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca nei pazienti.